



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FERRARA, MORRA, VANIN, PUGLIA, PRESUTTO, CORRADO, DONNO, ROMANO, CROATTI, TRENTACOSTE, LANNUTTI e FEDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2020

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

ONOREVOLI SENATORI. - Il 10 aprile 1991, intorno alle ore 22,25, il traghetto Moby Prince di proprietà della Nav.Ar.Ma, partito dal porto di Livorno con direzione Olbia, entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo dell'armatore pubblico SNAM, ufficialmente ferma nella rada del Porto di Livorno. Ne scaturì un incendio nel quale persero la vita centoquaranta delle centoquarantuno persone imbarcate.

Sulla vicenda ha indagato la procura di Livorno, dal 1991 al 1994 e dal 2006 al 2010, e si sono espressi il tribunale di Livorno nel 1997, il giudice per le indagini preliminari (GIP) nel 1998, la Corte d'appello di Firenze nel 1999, il GIP nel 2010.

Dall'insieme dell'attività di indagine è emersa una ricostruzione dell'evento legata all'errore umano del comando del traghetto, dovuto ad una nebbia da avvezione che avrebbe coperto la sola petroliera Agip Abruzzo.

Sono stati imputati nei vari gradi di giudizio: il marinaio di leva alla postazione radio al momento dell'incidente, il vicecomandante della Capitaneria di porto di Livorno e l'ufficiale di Guardia della Capitaneria di porto di Livorno, operativi nei primi trenta minuti successivi alla collisione e il terzo ufficiale della petroliera Agip Abruzzo per la mancata attivazione dei segnali antinebbia. Tutti gli imputati sono stati assolti in primo grado perché il fatto non sussiste.

In forza dell'inchiesta privata sostenuta dai familiari delle vittime Moby Prince, il 22 luglio 2015 il Senato della Repubblica ha votato all'unanimità l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale. La Commissione ha concluso i suoi lavori nel dicembre 2017 e ha pubblicato la sua rela-

zione finale, votata all'unanimità, il 22 gennaio 2018.

La relazione tratteggia una ricostruzione dell'evento che evidenzia diverse incongruenze rispetto a quanto emerso in sede processuale:

a) il traghetto Moby Prince parrebbe essere arrivato a collidere per una turbativa della navigazione;

b) la petroliera Agip Abruzzo era in zona di divieto ancoraggio e pesca;

c) la nebbia presumibilmente era assente dalla scena e comunque non avrebbe avuto ruolo nella collisione;

d) la perizia medico-legale prodotta per la Commissione di inchiesta cita per alcune vittime una sopravvivenza di ore e la sopravvivenza della vittima Antonio Rodi fino al mattino successivo;

e) rimangono ancora da chiarire ed accertare le ragioni per le quali la Capitaneria di porto di Livorno e il Dipartimento marittimo Maridipart-La Spezia mancarono di coordinare il soccorso agli imbarcati sul traghetto;

f) l'accordo armatoriale tra i rappresentanti di Nav.Ar.Ma spa, Snam spa, Agip spa e i loro assicuratori, tra cui il pagatore finale *The Standard Steamship Owners Ltd Bermuda*, sottoscritto il 18 giugno del 1991 in presenza di posizioni ancora non definite, ebbe una certa influenza nello svolgimento delle indagini;

g) il traghetto Moby Prince al momento della collisione era protetto da una polizza prodotta dalla Unione mediterranea di siccurezza per « rischi guerra » e da una polizza gemella corpo e macchine in forza della quale l'armatore fu indennizzato al valore di polizza e non di perizia per 20 miliardi, re-

alizzando una plusvalenza pari a circa tre volte il valore del traghetto.

Il lavoro della commissione d'inchiesta, pregevole per impegno, non è riuscito a dare evidenza, presumibilmente a causa dello scarso tempo a disposizione, di tutti gli obiettivi posti in sede di istituzione tra cui l'approfondimento di un eventuale ruolo del comando militare americano, della NATO e della compagnia Shifco, i cui natanti erano presenti in rada o in porto a Livorno la notte della strage.

Prima della fine dei lavori la Commissione d'inchiesta ha deliberato la trasmissione degli atti alla procura di Livorno e alla procura di Roma.

Al momento risulta che la procura di Livorno abbia aperto un fascicolo per atti relativi centrato sugli atti della Commissione di inchiesta, con particolare riferimento all'accordo assicurativo e al documento del Servizio segreto militare italiano (SISMI), desecretato dalla Commissione di inchiesta sui rifiuti l'8 febbraio 2017, che, secondo quanto riportato nell'articolo de Il Fatto Quotidiano del 7 settembre 2019 dal titolo « Moby Prince, ora l'incidente è diventato "strage". Ma ancora senza colpevoli », inserisce « l'incidente in una rete di traffici paralleli (armi, scorie, rifiuti tossici) che collega l'Iraq 1990-91, con la fine della guerra del Golfo, l'Italia e la Somalia ».

In data 2 novembre 2020 il tribunale civile di Firenze ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale non ha riconosciuto il diritto al risarcimento ai familiari delle vittime, in quanto il caso sottoposto alla sua ricognizione « deve ritenersi pre-

scritto per il decorso del termine di due anni dalla data della sentenza della corte di appello penale di Firenze divenuta irrevocabile ». Questi avevano infatti sollecitato un giudizio in merito al mancato coordinamento dei soccorsi, avendo appreso solo con la pubblicazione della relazione finale della Commissione di inchiesta che i loro familiari sopravvissero sicuramente oltre i trenta minuti successivi alla collisione.

Nelle motivazioni della sentenza si legge inoltre come il tribunale di Firenze abbia considerato le conclusioni della Commissione di inchiesta come un mero « atto politico che non supera quanto è stato già accertato a livello penale ».

Le associazioni « familiari delle vittime 140 » e « 10 aprile », costituite dai familiari delle vittime, hanno promosso, con il supporto del coordinamento informale #io-sono41, una mobilitazione permanente per chiedere verità e giustizia per la strage di Livorno. I presidenti delle associazioni, Loris Rispoli e Luchino Chessa, hanno lanciato un appello alle più alte cariche dello Stato affinché possano unirsi a tale percorso. Tra le modalità di sostegno l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta.

Per le ragioni sopra espresse, con il presente disegno di legge si intende procedere all'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince con il compito di proseguire ed integrare l'attività svolta dalla Commissione di inchiesta istituita nel corso della XVII legislatura e con l'obiettivo di accertare le eventuali responsabilità sui fatti accaduti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione, compiti e poteri)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare eventuali elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, istituita nel corso della XVII legislatura;

b) accertare eventuali ulteriori responsabilità sui fatti di cui alla lettera *a)* riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni, comunque denominati, ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute;

c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro del traghetto Moby Prince;

d) approfondire e verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime;

e) verificare ed accertare eventuali responsabilità con particolare riferimento alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad illeciti ambientali sulla base della documentazione acquisita nell'ambito dei lavori della precedente Commissione parlamentare di inchiesta;

f) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto il 18 giugno 1991, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono saldati gli importi ad armatori e familiari.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

4. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori ed una relazione prima della conclusione dei lavori con l'attività svolta e le conclusioni dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione, di controllo, ovvero rapporti di collaborazione e consulenza con le imprese e con gli enti investiti dall'oggetto dell'inchiesta.

3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere riconfermati.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica

quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono

comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro, istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte

che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2021 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

